

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA

SEZIONE II

Il giudice delegato nominato nella procedura di liquidazione controllata della [REDACTED], aperta con sentenza n. 121 del 16.8.23 (procedura n. 36/23)

OSSERVA

Con decreto del 23.11.23 è stata accolta l'istanza del liquidatore della procedura su indicata di autorizzazione alla costituzione nel procedimento di reclamo avverso la sentenza di apertura della procedura stessa, con dichiarazione di assenza di attivo. Questa dichiarazione, tuttavia, non può determinare l'ammissione della procedura al patrocinio a spese dello Stato ai sensi del combinato disposto degli artt. 144 e 146 del D.P.R. n. 115/02, poiché l'ambito applicativo di queste disposizioni (nel testo risultante dalle modificazioni operate dall'art. 349 del D.Lgs. n. 14/19) è limitato alle procedure di liquidazione giudiziale e al decreto adottato dal giudice delegato di tali procedure.

L'esclusione delle procedure di liquidazione controllata dall'ambito di applicazione delle disposizioni richiamate appare irragionevole ed arreca un *vulnus* all'effettività del diritto di difesa riconosciuto anche a tali procedure. Per questo motivo viene sollevata una questione di costituzionalità degli artt. 144 e 146 D.P.R. n. 115/02 in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Legittimazione ad attivare il giudizio incidentale di costituzionalità.

La procedura di liquidazione controllata disciplinata dagli artt. 268 e ss del D.Lgs. n. 14/19 è una procedura concorsuale di natura giudiziale, assimilabile alla procedura maggiore di liquidazione giudiziale e, all'interno di essa, il giudice delegato è chiamato all'esercizio di poteri decisorii in senso stretto, speculari a quelli del giudice delegato della procedura di liquidazione giudiziale, come, nello specifico, il potere di autorizzazione all'esercizio di azioni o alla difesa in giudizio, ricavabile dall'art. 274 del D.Lgs. n. 14/19. Più precisamente, nella liquidazione controllata il potere di autorizzazione all'esercizio di azioni e alla difesa in giudizio è anche più ampio, poiché non sono previste eccezioni come per la liquidazione giudiziale (art. 128 del D.Lgs. n. 14/19) e, quindi, si estende anche alla costituzione nel procedimento di reclamo avverso la sentenza di apertura della liquidazione controllata.

Nel caso di specie, il contesto decisorio relativo all'autorizzazione alla costituzione in giudizio e alla collegata dichiarazione di assenza di attivo e comunque il contesto procedimentale in cui il potere decisorio è esercitato consentono di ritenere sussistente la condizione del "giudizio", che legittima l'attivazione in via incidentale del giudizio di costituzionalità (sulla legittimazione sotto tale profilo del giudice delegato di una procedura concorsuale quando esercita poteri decisori, v. Corte cost. n. 71/94; sulla legittimazione del giudice delegato della procedura concorsuale in relazione all'applicabilità del patrocinio a spese dello Stato, in conseguenza di suoi provvedimenti, v., sia pure implicitamente, Corte cost. n. 14/14).

Non manifesta infondatezza della questione.

La procedura di liquidazione controllata, al pari della procedura di liquidazione giudiziale, può (e deve) esercitare azioni giudiziali o essere chiamata a difese in azioni giudiziali nell'ottica del miglior soddisfacimento dei creditori. Questo assunto, oltre ad essere una logica conseguenza della natura liquidatoria concorsuale della procedura, si ricava dall'art. 274 del D.Lgs. n. 14/19, che attribuisce al liquidatore il diritto di azione e difesa funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori, previa autorizzazione del giudice delegato.

Tuttavia, nell'ipotesi in cui la procedura di liquidazione controllata sia priva di attivo o si caratterizzi per un attivo insufficiente, il diritto di azione e difesa del liquidatore è pregiudicato dall'assenza di disposizioni che consentano alla procedura di beneficiare dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, con conseguente violazione dell'art. 24 della Costituzione.

Ed infatti, come già evidenziato, gli artt. 144 e 146 del D.P.R. n. 115/02 limitano il proprio ambito applicativo alla liquidazione giudiziale (e al curatore della liquidazione giudiziale) e non è possibile predicarne un'applicazione analogica, poiché la normativa sul patrocinio a spese dello Stato, incidendo sul bilancio pubblico, ha carattere eccezionale ed è, quindi, insuscettibile di applicazione analogica.

D'altra parte, non è neanche ipotizzabile un'ammissione della procedura al patrocinio a spese dello Stato con le forme ordinarie, ai sensi degli artt. 124 e 126 del D.P.R. n. 115/02, poiché la procedura di liquidazione controllata non è equiparabile ad una persona fisica né alle persone giuridiche considerate dall'art. 119 del D.P.R. n. 115/02 e, in ogni caso, un'ammissione con le forme ordinarie finirebbe con l'invadere la competenza esclusiva del giudice delegato sotto il profilo del vaglio della non manifesta infondatezza dell'iniziativa al momento dell'autorizzazione e comunque della dichiarazione di assenza di attivo. Proprio per quest'ultimo motivo, con riferimento alla liquidazione giudiziale l'art. 144 D.P.R. n. 115/02 fa conseguire l'ammissione al patrocinio a

spese dello Stato alla dichiarazione di assenza di attivo del giudice delegato (rilevante anche nelle ipotesi in cui l'autorizzazione dell'iniziativa non sia necessaria).

Quindi, a fronte dell'attuale assetto normativo, la procedura di liquidazione controllata, in caso di assenza di attivo, rischia di vedere pregiudicato il diritto alla tutela giurisdizionale garantito dall'art. 24 della Costituzione.

Il pregiudizio è tanto più evidente, ove si consideri che la tutela giurisdizionale rappresenta per la procedura uno strumento necessario per realizzare il suo scopo, come già evidenziato (anche tramite il richiamo dell'art. 274 del D.Lgs. n. 14/19).

Quest'ultima considerazione, in particolare, fa emergere anche l'irragionevolezza (e quindi la violazione dell'art. 3 della Costituzione) dell'assetto normativo che non consente alla procedura di liquidazione controllata di beneficiare del patrocinio a spese dello Stato: l'attribuzione al liquidatore della procedura del compito di esercitare le azioni e di far valere le difese giudiziali funzionali al miglior soddisfacimento dei creditori è giustificata solo se quelle azioni possano essere esercitate anche in mancanza di attivo.

In ogni caso, l'irragionevolezza della scelta normativa emerge anche in termini comparativi. Ed infatti, la procedura di liquidazione controllata, come già evidenziato, è equiparabile per struttura e funzione alla liquidazione giudiziale e non si ravvisa alcuna motivazione, idonea a giustificare la limitazione alla seconda della possibilità di beneficiare dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in base al combinato disposto degli artt. 144 e 146 D.P.R. n. 115/02.

Rilevanza della questione.

La questione di costituzionalità è rilevante, poiché, in assenza di una pronuncia additiva, il difensore incaricato dal liquidatore con l'istanza richiamata nella parte iniziale, non può essere retribuito dalla procedura e non può vedere liquidato il proprio compenso a carico dell'Erario; né possono essere prenotate a debito le eventuali spese considerate dall'art. 146, comma 2, del D.P.R. 115/02.

Conclusioni.

Pertanto, deve essere dichiarata rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per contrarietà agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell'art. 144 del D.P.R. n. 115/02, nella parte in cui non prevede che anche nei processi in cui è parte una procedura di liquidazione controllata, se il decreto del giudice delegato attesta che non è disponibile il denaro per

le spese, la procedura si considera ammessa al patrocinio a spese dello Stato, e dell'art. 146 del D.P.R. n. 115/02, nella parte in cui non prevede la sua applicabilità alla procedura di liquidazione controllata, dalla sentenza di apertura alla chiusura.

P.Q.M.

visto l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948 e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87,

-dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per contrarietà agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell'art. 144 del D.P.R. n. 115/02, nella parte in cui non prevede che anche nei processi in cui è parte una procedura di liquidazione controllata, se il decreto del giudice delegato attesta che non è disponibile il denaro per le spese, la procedura si considera ammessa al patrocinio a spese dello Stato, e dell'art. 146 del D.P.R. n. 115/02, nella parte in cui non prevede la sua applicabilità alla procedura di liquidazione controllata, dalla sentenza di apertura alla chiusura;

-dispone che la presente ordinanza sia comunicata alle parti, notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente della Camera dei Deputati e al Presidente del Senato della Repubblica;

-dispone che gli atti del fascicolo della procedura siano trasmessi, con la prova delle comunicazioni e notificazione, alla Corte costituzionale, ai sensi dell'art. 1 della delibera della Corte costituzionale del 22 luglio 2021.

Verona, 28 novembre 2023

Il Giudice

Pier Paolo Lanni